

DELIBERA N. 90/24/CONS

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI
COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI
INFORMAZIONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DEI
MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA FISSATA
PER I GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 aprile 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ha abrogato il precedente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi”*, di seguito denominato *Testo Unico*;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante *“Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”*;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO *“The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022”* adottato nell’ambito del piano d’azione per la democrazia europea, promosso dalla Commissione europea, e i relativi impegni rafforzati siglati dalle piattaforme aderenti al fine di contrastare la disinformazione;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE («Regolamento sui servizi digitali» - DSA);

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”* come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e in particolare l’articolo 15;

VISTA la legge 25 marzo 2024, n. 38 con la quale è stato convertito il decreto - legge 29 gennaio 2024, n. 38, recante *“Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”*, la quale prevede che le operazioni di votazione si svolgano *“nella giornata di sabato, (dalle ore 15 alle ore 23), e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23”*, derogando a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativamente al voto *“nella sola giornata di domenica”*;

VISTI gli *“Orientamenti per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sulla mitigazione dei rischi sistemici per i processi elettorali”* adottati dalla Commissione europea in data 26 marzo 2024;

VISTO il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO l'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, come modificato dalla Decisione del Consiglio 2002/722/CE, Euratom del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 e da ultimo dalla Decisione del Consiglio 2018/994;

VISTA la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante "Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo", come modificata dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, recante "Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia" e dalla legge 22 aprile 2014, n. 65, recante "Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014", nonché da ultimo dalla citata legge 25 marzo 2024, n. 38 di conversione del decreto - legge 29 gennaio 2024, n. 38;

VISTO che il Consiglio dell'Unione europea, conformemente all'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976, ha preso atto, come da comunicato diffuso in data 22 maggio 2023, che le prossime elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale e diretto avranno luogo nel periodo tra il 6 e il 9 giugno 2024;

VISTA la Raccomandazione (UE) 2023/2829 della Commissione europea del 12 dicembre 2023 relativa a processi elettorali inclusivi e resilienti nell'Unione e al rafforzamento della natura europea e dell'efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo;

VISTA la Raccomandazione (UE) 2023/8627 della Commissione europea del 12 dicembre 2023 sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche;

VISTA la Decisione 2023/2061 del Consiglio europeo del 22 settembre 2023, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2024-2029;

CONSIDERATO quanto segue:

- la "visibilità" dei soggetti politici, ai fini dell'applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni attuative, deve essere valutata non solo in riferimento ai telegiornali ma anche, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato (sentenze nn. 545/2023, 547/2023), con riguardo ai programmi informativi complessivamente offerti;
- tali valutazioni, inoltre, non devono essere effettuate, come avviene per la comunicazione politica, alla luce e in applicazione di criteri esclusivamente

matematici di ripartizione paritaria degli spazi assegnati, suscettibili effettivamente di consentire un accertamento oggettivo attraverso semplici rilievi automatizzati, ma devono essere condotte in ossequio ai principi di riconoscimento dell'autonomia editoriale e della garanzia della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione di tutti i soggetti politici competitori, nell'ottica di garantire *“il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico”*;

- pertanto, la rilevazione del tempo attribuito ai soggetti politici non assume rilievo di per sé *“dirimente per i programmi di informazione”*, essendo necessario valutare il caso concreto, e tenere conto degli elementi istruttori eventualmente forniti dall'emittente, al fine di verificare se la (contestata) presenza dei soggetti politici e dei membri del Governo sia o meno *“funzionale a garantire la completezza e l'imparzialità dell'informazione ovvero se vi sia stato un ingiustificato trattamento differenziato tra i vari schieramenti politici o un'eccessiva esposizione degli esponenti governativi”*;
- **con riferimento alle modalità di valutazione delle possibili violazioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28**, e delle relative disposizioni attuative, in relazione al monitoraggio dei programmi di informazione, coerentemente con i principi espressi nelle pronunce giurisprudenziali richiamate, appare pertanto necessario utilizzare, accanto a criteri meramente quantitativi come il c.d. “tempo di parola”, che rivestono carattere prevalente ma non esclusivo, anche criteri qualitativi che diano una misura più rispondente ai principi espressi dalle richiamate pronunce della presenza dei soggetti politici nei vari programmi informativi delle singole emittenti;
- in situazioni particolari, come ad esempio nel caso di segnalazioni relative a episodi in singole trasmissioni, la valutazione degli spazi attribuiti ai soggetti politici nei programmi di informazione è recata all'art. 9, comma 8, del regolamento, in base al quale, ai fini della decisione, occorre tenere conto di criteri qualitativi quali, a titolo esemplificativo, il *format* della trasmissione, le modalità di realizzazione del contraddittorio, gli argomenti trattati in relazione all'agenda e il tipo di intervento. Tali tipi di indicatori risultano invece inadatti ai fini della valutazione degli spazi attribuiti complessivamente alle singole forze politiche nell'ambito della programmazione della singola testata, poiché, dovendo in questo caso essere espresso un giudizio di insieme ed esteso a una pluralità di trasmissioni fra loro eterogenee, non offrirebbero criteri sufficientemente attendibili e verificabili;
- in questo senso, ai fini del monitoraggio degli spazi complessivamente attribuiti, la verifica dell'Autorità non può prescindere dall'individuazione di parametri di riferimento che, per quanto arricchiti da elementi qualitativi, rimangano sostanzialmente oggettivi;
- a tal fine, pertanto, l'Autorità ritiene opportuno introdurre il criterio degli *indici di ascolto* come criterio integrativo di valutazione di natura qualitativa, per il diverso valore che la presenza di un soggetto politico può avere a seconda della

fascia oraria in cui gli venga riconosciuto uno spazio, anche in considerazione del fatto che l'Autorità svolge la propria attività di vigilanza attraverso il monitoraggio di ciascuna testata e in relazione alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto;

- il riferimento agli *indici di ascolto* consente di tener conto, nella valutazione, del rapporto tra il tempo di parola fruito dai soggetti politici rispetto alla fascia oraria di trasmissione nella quale viene rilevata la presenza dei soggetti, che registra un certo numero di ascolti;
- al fine di verificare l'effettiva esistenza di una violazione dei principi a tutela del pluralismo, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nell'ambito dei programmi informativi, l'Autorità utilizzerà il parametro del tempo e degli indici di ascolto, quale indicatore presuntivo, per poi operare una valutazione del caso concreto, tenuto anche conto degli elementi forniti dall'emittente;

CONSIDERATO altresì che, in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato n. 10569/2022, appare necessario, rispetto all'attività di monitoraggio e di eventuale adozione di un ordine ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, definire una disciplina procedurale che, ancorché connotata da necessaria speditezza – stante la rapidità con la quale le emittenti devono provvedere a sanare eventuali disequilibri nell'ottica di salvaguardare la *par condicio* elettorale – preveda la contestazione degli addebiti e garantisca il contraddittorio procedimentale;

RILEVATO che con decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

RILEVATO che con decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del'11 aprile 2024, è stata definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla campagna elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 8 e 9 giugno 2024 e si applicano nei confronti dell'emittenza privata - intendendosi per tale coloro che siano fornitori di servizi media audiovisivi ed emittenti televisive ed emittenti radiofoniche - e della stampa quotidiana e periodica.
2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

Articolo 2

(Soggetti politici)

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
 - a) le forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere trasmessa all'Autorità entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Autorità. I rappresentanti italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;
 - b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
 - c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;
 - d) il Gruppo Misto della Camera dei Deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche

non facenti parte delle forze politiche di cui alle lettere precedenti a), b), c) che di volta in volta rappresentano i due Gruppi.

2. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, si intendono per soggetti politici:

- a) le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;
- b) le liste, diverse da quelle di cui alla precedente lett. a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

TITOLO II

SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

CAPO I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELL'EMITTENZA NAZIONALE

Articolo 3

(Ripartizione degli spazi di comunicazione politica)

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti come segue:

- a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, il tempo disponibile è ripartito per il settanta per cento in modo paritario tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) e per il trenta per cento tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), in proporzione alla loro consistenza parlamentare;
- b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, il tempo disponibile è ripartito, con criterio paritario, tra tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 2.

2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna

di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni con la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate dalle emittenti televisive nazionali in contenitori con cicli a cadenza di due settimane all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.

5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo posta elettronica certificata, all'Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono comunicate secondo le medesime modalità.

6. Alle trasmissioni di comunicazione politica sui temi delle consultazioni elettorali non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso delle trasmissioni medesime, alcun riferimento.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 35, comma 1, del *Testo Unico*.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente il voto.

Articolo 4

(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui al comma 1 osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, fra i soggetti politici di cui all'art. 2 quando siano presenti in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica

comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

- c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59; quarta fascia 9:00-10:59;
- d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
- f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
- g) ogni messaggio reca la dicitura “*messaggio autogestito*” con l’indicazione del soggetto politico committente.

Articolo 5

(Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

- a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso la sua sede è depositato un documento, che è reso disponibile anche sul sito *web* dell’emittente, recante l’indicazione dell’indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare e concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EE, reso disponibile nel sito *web* dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
- b) inviano, anche a mezzo posta elettronica certificata, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla *lett. a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso concernente il numero dei contenitori e la loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EE, reso disponibile nel sito *web* dell’Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo posta elettronica certificata, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi,

nonché dichiarando di presentare candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni, salvi i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b). A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EE, reso disponibile nel sito *web* dell'Autorità.

Articolo 6

(Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico presso la sede dell'Autorità, alla presenza di un funzionario della stessa.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Articolo 7

(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)

1. Sono programmi di informazione i notiziari, i giornali radio, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche *on line* soggetti al campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento approvato con delibera n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche *on line* soggetti al campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento approvato con delibera n. 295/23/CONS, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, ivi comprese le rassegne stampa compatibilmente con le caratteristiche specifiche del programma, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.
3. Fermo il rispetto della libertà editoriale di ciascuna testata, i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. L'organizzazione e lo svolgimento dei notiziari e dei programmi a contenuto informativo, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del

pubblico in studio, devono risultare inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. In particolare, non deve determinarsi un uso ingiustificato di riprese di membri del Governo, di esponenti politici e di candidati e di simboli elettorali.

4. In ossequio al dettato dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le testate devono assicurare la puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo la cui presenza deve essere dunque limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

5. Qualora il *format* della trasmissione preveda interventi a sostegno di una tesi rilevante ai fini dell'agenda politica, è necessario garantire uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di punti di vista alternativi sugli stessi temi, allo scopo di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo i registi ed i conduttori sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma - anche in rapporto alle modalità di partecipazione e selezione del pubblico - così da non influire sulla libera formazione delle opinioni da parte degli ascoltatori. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto della persona.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all'art. 2 e non possono essere trattati temi che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

9. L'emittente che trasmette la diretta di convegni o di comizi elettorali di un soggetto politico deve garantire la messa in onda delle dirette anche degli altri soggetti in competizione al fine di garantire la parità di trattamento. In particolare, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutti i soggetti politici in competizione.

10. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, le emittenti radiotelevisive hanno pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale.

11. Qualora le emittenti nazionali private intendano trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra gli esponenti di vertice delle forze politiche devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalità e con le stesse opportunità di ascolto.

Articolo 8 **(Attività di monitoraggio e modalità di contraddittorio)**

1. Il rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 e il ripristino degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d'ufficio dall'Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento.

2. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo l'Autorità effettua la vigilanza sulle reti nazionali attraverso il monitoraggio della programmazione.

3. L'accertamento del rispetto dei principi a tutela del pluralismo come declinati all'art. 7 e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche avviene attraverso la verifica dei tempi di parola fruiti da ogni soggetto politico nella programmazione informativa ricondotta alla responsabilità di testate editoriali (notiziari e programmi) diffusa da ciascuna emittente in base ai criteri dell'art.9. Nella prima fase della campagna, fino alla pubblicazione delle candidature, la verifica è svolta su base quattordicinale, nella seconda fase è svolta su base settimanale. Ai fini della decisione, l'Autorità valuta quale criterio sussidiario anche il tempo di antenna fruito da ciascun soggetto politico tenendo anche conto dell'agenda politica del periodo oggetto di analisi e del dettaglio degli argomenti trattati nei notiziari anche in relazione alle effettive iniziative di rilevanza politico-istituzionale assunte dai soggetti politici. L'Autorità può valutare altresì il *format* e la periodicità di determinati programmi.

4. I tempi vengono valutati tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, nonché del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale, e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in proporzione al numero complessivo di circoscrizioni in cui il soggetto politico ha presentato candidature.

5. Ogni settimana, di lunedì, l'Autorità trasmette alle emittenti radiotelevisive, in modalità elettronica a un punto di contatto appositamente individuato dall'emittente, i dati del monitoraggio del pluralismo, segnalando altresì l'evidenza di eventuali criticità riscontrate, con l'indicazione delle norme che risultano violate, e invitando le emittenti a trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni in merito. I dati sono ripartiti tra:

a i notiziari;

- b i programmi ricondotti alla responsabilità di una testata giornalistica di ciascun canale con cadenza quotidiana o trasmessi più di una volta alla settimana;
 - c i programmi ricondotti alla responsabilità di una testata giornalistica di ciascun canale con cadenza settimanale.
6. Le emittenti possono comunicare entro 24 ore dal ricevimento dei dati, ai sensi dell'art.10 della legge 28/00, le informazioni e documenti utili alla valutazione delle criticità segnalate. L'Autorità valuta le osservazioni trasmesse dalle emittenti ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
7. Per la fase di campagna elettorale che precede la pubblicazione delle liste delle candidature, i dati relativi alla prima settimana di ogni ciclo quattordicinale recano l'evidenza di eventuali criticità riscontrate al fine di consentire entro la seconda settimana del ciclo quattordicinale il tempestivo riequilibrio di disparità di trattamento verificatesi tra i soggetti politici.
8. I dati trasmessi alle emittenti relativi alla seconda settimana del ciclo quattordicinale recano anche il conteggio complessivo del ciclo quattordicinale con l'evidenza di eventuali disparità di trattamento dei soggetti politici verificatesi in tale periodo di monitoraggio, con la contestazione delle norme che risultano violate.
9. L'Autorità, nel caso di accertamento degli scostamenti, ordina il ripristino dei tempi, nella medesima tipologia di programma, secondo la ripartizione di cui al comma 5 tra notiziari, programmi informativi a cadenza quotidiana o trasmessi più di una volta alla settimana e programmi informativi a cadenza settimanale.
10. Per la seconda fase di campagna elettorale, a seguito della pubblicazione delle liste, i dati trasmessi alle emittenti recano l'evidenza di eventuali criticità riscontrate nella settimana precedente, oggetto di valutazione autonoma, dovute alla disparità di trattamento dei soggetti politici, con la contestazione delle norme che risultano violate.
11. Nel corso dell'ultima settimana di campagna elettorale, soggetta a verifica autonoma, l'Autorità potrà adottare un apposito ordine di ripristino e i dati saranno resi disponibili quotidianamente.
12. L'Autorità, nel caso di accertamento degli scostamenti, ordina il ripristino dei tempi da effettuarsi entro la stessa settimana di ricezione del provvedimento.
13. L'equilibrio dei dati dovrà essere ripristinato considerando la percentuale di tempo in difetto o in eccesso registrata nel ciclo di monitoraggio rispetto agli scostamenti minimi e massimi dai valori di riferimento consentiti per i soggetti politici, di cui all'art.9, comma 6. In particolare:
- a il soggetto politico che risulta sottorappresentato dovrà fruire di un tempo percentuale pari allo scostamento in difetto rilevato, in aggiunta alla percentuale dei tempi del valore medio di riferimento di cui all'art.8, comma 4;
 - b il soggetto politico che risulta sovrappresentato dovrà fruire di un tempo percentuale pari allo scostamento in eccesso rilevato in meno rispetto al valore medio di riferimento di cui all'art.8, comma 4;

14. Il ripristino dei tempi è effettuato possibilmente nel medesimo programma in cui si è determinato lo squilibrio.
15. Il direttore di testata deve assicurare l'alternanza e la parità, anche di genere, tra i diversi soggetti politici in competizione, in modo da garantire una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica complessivamente per ciascuna fascia oraria e per ciascun programma nell'intero periodo elettorale.
16. Nel caso dei canali "*all news*", dato che l'informazione, nel loro caso, rappresenta un *unicum* insuscettibile di essere scomposto e, dunque, separatamente valutato sulla base di una distinzione tra tipologie di programmi, la valutazione sarà effettuata considerando l'informazione complessivamente, senza la suddivisione dei tempi tra notiziari e programmi.
17. Nel caso di canali differenti dagli "*all news*", la cui programmazione sia costituita in prevalenza da programmi di informazione ricondotti alla responsabilità di una testata giornalistica, la valutazione complessiva è effettuata tenendo conto della specifica tipologia del palinsesto e in particolare, anche dei tempi di parola totali registrati dai soggetti politici sia nei notiziari che nei programmi.
18. Nel caso dei programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche *on line* la valutazione del rispetto del pluralismo è effettuata tenendo conto della specifica tipologia del servizio.
19. I dati di monitoraggio sono resi pubblici sul sito internet dell'Autorità unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata secondo le scadenze di cui ai commi precedenti.

Art. 9 **(Criteri di valutazione)**

1. La contemperazione tra la libertà di informazione e i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, imparzialità pluralità dei punti di vista e parità di trattamento è conseguibile avendo riguardo all'offerta dei programmi informativi, notiziari e programmi di approfondimento informativo.
2. La verifica del rispetto del pluralismo è effettuata secondo le modalità descritte all'articolo 8.
3. La settimana di monitoraggio inizia la domenica alle ore 00:00:00 e termina il sabato alle 23:59:59.
4. Per quanto riguarda le emittenti televisive la verifica è effettuata considerando per ciascuna emittente i tempi di parola riparametrati come specificato al comma 5 e, come criterio sussidiario, per i notiziari i tempi di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) dei soggetti politici, per i programmi di approfondimento informativo sotto la responsabilità di una testata giornalistica le presenze e i tempi di parola riparametrati. I tempi dei soggetti sono valutati considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda

delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel. Le fasce orarie e i corrispondenti orari sono:

- i. Premattutina - mattutina 7.00-11.59;
- ii. Meridiana e pomeridiana 12.00-17.59;
- iii. Preserale - prime time – seconda serata 18.00-01.59;
- iv. Notturna 02.00-06.59.

5. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna emittente nel mese di marzo 2024 per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti politici nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato.

6. In considerazione della libertà editoriale delle testate e della variabile dell'attualità della cronaca, incluse le iniziative rilevanti promosse dagli stessi soggetti, ai fini dell'individuazione del valore presuntivo si considerano congrui e automaticamente non soggetti ad alcun addebito gli scostamenti minimi e massimi in valore percentuale con una soglia di tolleranza non superiore al 15% rispetto ai valori di riferimento, calcolati ai sensi dell'art.8, comma 4 e ritenuti fisiologici per ciascun soggetto politico. In ogni caso la soglia di tolleranza non può essere superiore al 10% nell'arco di due periodi di misurazione. L'Autorità trasmette alle emittenti una apposita tabella, contestualmente alla pubblicazione del presente regolamento, contenente:

- a i valori di riferimento con i margini di scostamento dei soggetti politici della prima fase di campagna. I valori relativi ai soggetti della seconda fase di campagna elettorale (liste candidate ammesse) saranno trasmessi appena disponibili;
- b gli indicatori delle fasce orarie utilizzati per riparametrare i tempi dei soggetti come descritto nei commi 4 e 5.

7. L'analisi dei dati tiene inoltre conto:

- a. dei tempi registrati in valori assoluti dai singoli soggetti politici, per valutare la gravità di eventuali squilibri. In caso di tempi complessivi dei programmi informativi particolarmente esigui, la valutazione tiene conto anche del valore assoluto;
- b. della eventuale dimensione ridotta del valore di riferimento dei soggetti politici, calcolato ai sensi dell'art. 8, comma 4, come nel caso di forze politiche con percentuali di riferimento inferiori al 2% o nuove forze politiche.

8. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni recate dal presente provvedimento, l'Autorità tiene conto di eventuali rifiuti dei soggetti politici a partecipare ai programmi, laddove documentati dall'emittente.

9. Qualora tutte le verifiche sopra descritte e in particolare nel caso di superamento delle soglie minima e massima dei tempi, secondo il parametro descritto nei commi precedenti, evidenzino squilibri nei tempi fruiti dai soggetti politici si avvia il procedimento con la richiesta di controdeduzioni che devono pervenire all'Autorità entro 24 ore dalla ricezione. Gli Uffici provvedono a formulare la proposta al Consiglio relativa all'accertamento della violazione con conseguente provvedimento di riequilibrio, da notificare entro il mercoledì della settimana in cui deve essere garantito il riequilibrio, ovvero all'archiviazione, così come stabilito dall'art. 29 del Regolamento.

10. Le eventuali misure afflittive saranno applicate secondo i criteri di proporzionalità e gradualità che implicano la necessità che siano commisurabili alla gravità del fatto nonché alla durata e all'eventuale reiterazione delle violazioni.

Articolo 10 **(Valutazione delle condotte nelle singole trasmissioni)**

1. Nel caso di segnalazioni che riguardino singole trasmissioni, suscettibili di determinare uno squilibrio, l'Autorità può tener conto, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, anche dei seguenti criteri di valutazione:

- i. il tipo di intervento a seconda se la partecipazione del soggetto politico avviene in diretta (studio o collegamento esterno) o si tratta di un intervento registrato che non consente un confronto dialettico;
- ii. il tipo di programma e la sua periodicità;
- iii. il *format*, in particolare delle modalità di realizzazione del contraddittorio, a seconda che il programma preveda un dibattito, con la presenza di esponenti di forze politiche distinte, oppure un'intervista singola;
- iv. le modalità di confezionamento dell'informazione e la condotta dei giornalisti;
- v. l'apertura della trasmissione alla discussione dei diversi punti di vista e alla rappresentazione di plurali opinioni politiche;
- vi. le opportunità di ascolto degli aventi diritto nell'ambito della programmazione.

2. Le eventuali misure afflittive saranno applicate secondo le modalità previste dall'articolo 29 e secondo criteri di proporzionalità e gradualità che implicano la necessità che siano commisurabili alla gravità del fatto nonché alla durata e all'eventuale reiterazione delle violazioni.

Articolo 11 **(Programmi diffusi all'estero)**

1. Le emittenti nazionali private i cui programmi sono diffusi all'estero assicurano con particolare cura un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella

circoscrizione estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema elettorale, sulle modalità di espressione del voto nella medesima circoscrizione e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.

2. In caso di soggetti esercenti più reti televisive con diffusione o ricezione all'estero, gli adempimenti di cui al presente articolo si intendono riferiti alla rete di maggior copertura ed ascolto.

Articolo 12

(Illustrazione delle modalità di voto)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private illustrano, in modo esaustivo e con linguaggio accessibile a tutti, le principali caratteristiche delle elezioni di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per i malati intrasportabili.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELL'EMITTENZA LOCALE

Art. 13

(Programmi di comunicazione politica)

I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, *lett. c)*, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

1. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita:
 - a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1;
 - b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l'Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

Art. 14

(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
 - a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 2;
 - b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
 - c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia

21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59;

- d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
- f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “*messaggio elettorale gratuito*” con l’indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.

Art. 15

(Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

- a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EE resi disponibili sul sito *web* dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
- b) inviano, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l’Autorità, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EE resi disponibili sul predetto sito *web* dell’Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo posta elettronica certificata, alle emittenti di cui al comma 1 e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l’Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione e nella quale le emittenti sono autorizzate a trasmettere. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EE resi disponibili sul sito *web* dell’Autorità.

Art. 16

(Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorità.
2. Il rimborso di cui al comma precedente è erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico.
3. A tal fine, le emittenti radiotelevisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al Comitato regionale per le comunicazioni competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge (D.P.R. n. 445/2000), la persona del rappresentante elettorale e del rappresentante legale dell'emittente, potendo utilizzare anche il modello MAG/3/EE, di cui al precedente art. 4, secondo comma.

Art. 17

(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 18

(Messaggi politici autogestiti a pagamento)

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lett. d), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo fisico, il numero telefonico, l'indirizzo di posta elettronica e/o di fax, è depositato un documento consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, nonché dal Comitato regionale competente, e reso disponibile, se possibile, anche sul sito *web*, concernente:
 - a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
 - b) le modalità di prenotazione degli spazi;
 - c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
 - c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.
8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: “*messaggio elettorale a pagamento*”, con l’indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: “*messaggio elettorale a pagamento*”, con l’indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 19 **(Trasmissioni in contemporanea)**

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal Capo I del Titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 20 **(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)**

1. Nei programmi di informazione, come definiti all’art. 2, comma 1, *lett. b)*, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall’art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Le emittenti locali a carattere comunitario, come definite all’art. 3, comma 1, *lett. r)*, del *Testo Unico*, possono esprimere i principi di cui sono portatrici.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 21

(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 3, comma 1, *lett. bb)*, del *Testo Unico*.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 22

(Imprese radiofoniche di partiti politici)

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. A tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare singole imprese di radiodiffusione come propri organi ufficiali.

Articolo 23

(Conservazione delle registrazioni)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per

l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o di quelle recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 24

(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
 - a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
 - b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
 - c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 25

(Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "*messaggio elettorale*" con l'indicazione del soggetto politico committente.
2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 26

(Organi ufficiali di stampa dei partiti)

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di liste e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 27

(Sondaggi politici ed elettorali)

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applica il Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

2. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a quelle rilevazioni che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato.

3. L'Autorità si riserva la facoltà di procedere ad una verifica campionaria in merito all'effettiva esecuzione del sondaggio e alla corrispondenza dei parametri risultanti dalla nota informativa pubblicata sul sito tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. A tal fine le imprese devono tenere copia delle avvenute modalità di contatto e di risposta degli intervistati, nonché della metodologia e delle serie storiche utilizzate per consentirne la replicabilità. In particolare, i soggetti realizzatori dei sondaggi politico-elettorali dovranno fornire, se richiesti, ulteriori informazioni relative a:

- a) la popolazione di riferimento, la lista da cui è stato selezionato il campione ed il metodo di contatto delle unità campionarie;
- b) la rappresentatività del campione, inclusa l'indicazione del margine di errore e del livello di confidenza.

Qualora i risultati pubblicati derivino dall'integrazione dei dati raccolti per diversi sondaggi, il soggetto realizzatore dovrà fornire le seguenti informazioni:

- a) la popolazione di riferimento, il periodo di riferimento e la dimensione del campione di ogni sondaggio;
- b) il metodo utilizzato per l'integrazione dei diversi risultati;
- c) il margine di errore della stima ottenuta con la combinazione dei dati rilevati nelle diverse occasioni.

4. La verifica di cui al comma 3 avviene in contraddittorio con il soggetto realizzatore cui gli esiti sono comunicati e poi resi noti attraverso la pubblicazione del provvedimento di accertamento sul sito *web* dell'Autorità.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 28

(Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel Capo II del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:

- a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
- b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art.10 della citata legge n. 28 del 2000.

Art. 29 **(Procedimenti sanzionatori)**

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento, sono perseguite dall'Autorità sia d'ufficio, sia a seguito delle segnalazioni pervenute entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto da parte di ciascun soggetto politico, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-*quinquies* della medesima legge.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di quelle contenute nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle recate dal presente provvedimento.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, a mezzo posta certificata o anche a mezzo fax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. In particolare, per quel che concerne l'emittenza nazionale, la Guardia di Finanza procede al ritiro delle registrazioni solo laddove ne faccia richiesta l'Autorità. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni oggetto della segnalazione entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le

presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L'Autorità esamina in ogni caso con priorità le denunce immediatamente procedibili.

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti l'emittenza nazionale e gli editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, ove necessario, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. I procedimenti sono conclusi con provvedimenti da adottarsi entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla segnalazione. L'adeguamento spontaneo, da parte delle emittenti televisive e degli editori, comunicato tempestivamente all'Autorità, agli obblighi di legge o alle disposizioni del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 o di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nonché di quelle dettate con il presente provvedimento, determina l'archiviazione del procedimento. L'Autorità procede all'archiviazione in base alle concrete modalità e tempistiche di realizzazione, in relazione al tipo di violazione, e qualora lo stesso adeguamento sia idoneo a far venir meno gli effetti lesivi.

8. I procedimenti riguardanti i fornitori di servizi media locali sono istruiti nei termini di legge dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti/fornitori locali, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso all'Autorità.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, tramite posta certificata, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette la propria proposta all'Autorità, unitamente agli atti e ai supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza. L'Autorità provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive al ricevimento della predetta documentazione.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.

13. Nel caso di provvedimenti relativi all'attività di monitoraggio, l'Autorità, applica la procedura specifica prevista dall'articolo 8, comma 5.

14. L'Autorità verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori di stampa quotidiana e periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso. Qualora il provvedimento dell'Autorità riguardi il divieto di comunicazione istituzionale recato dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000, oltre alla pubblicazione del messaggio di violazione è necessaria anche la rimozione di quanto realizzato in violazione della citata disposizione normativa.

16. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non si applica l'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689, che contempla il pagamento in misura ridotta.

Nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. z), del *Testo Unico*, e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l'Autorità procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

TITOLO VI

PIATTAFORME PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO E SOCIAL NETWORK

Art. 30

(Tutela del pluralismo sulle piattaforme *online*)

1. Le piattaforme online sono tenute ad assumere ogni utile iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo della libertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione anche in conformità agli impegni assunti nell'ambito del *The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022* e alle previsioni recate negli *Orientamenti per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sulla mitigazione*

dei rischi sistemici per i processi elettorali adottati dalla Commissione europea il 26 marzo 2024.

2. Nell'ambito di tali orientamenti, le piattaforme *online* e i motori di ricerca designati assicurano la previsione di attività di *fact-checking* da parte di organizzazioni indipendenti, la trasparenza e la riconoscibilità dei profili o *account social* provenienti direttamente o indirettamente da Paesi terzi, la chiara identificazione dei messaggi politici a pagamento, l'adozione di strumenti di mitigazione relativi ai contenuti disinformativi prodotti dall'intelligenza artificiale generativa. Le piattaforme assicurano l'accesso a informazioni ufficiali sul processo elettorale, promuovono iniziative di educazione ai media e garantiscono la moderazione dei contenuti che minacciano l'integrità del processo elettorale.
3. Nell'ambito del Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme *online* è assunta ogni utile iniziativa al fine di promuovere l'adozione condivisa e coordinata di misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo *online*, fermi restando gli impegni assunti nell'ambito del *The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022* di cui al comma 1.
4. Le piattaforme online assicurano il rispetto delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge n. 28/2000 e dell'articolo 27 del presente regolamento.

La presente delibera entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba